

Memorandum d'Intesa
nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
tra
il Ministero della Salute della Repubblica italiana
ed
il Ministero del Commercio e dell'Industria della Repubblica dell'India

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana
ed il Ministero del Commercio e dell'industria della Repubblica dell'India (di seguito denominate le Parti);

Desiderosi di promuovere la cooperazione nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per prevenire i rischi di trasmissione delle malattie infettive e parassitarie delle specie ittiche, e per prevenire la trasmissione all'uomo delle malattie degli animali (zoonosi) e/o delle malattie derivanti dai prodotti di origine animale (tossinfezioni alimentari) e contaminati;

Considerato che entrambe le Parti sono membri dell'Office International des Epizooties (OIE) e della Commissione del Codex Alimentarius;

Convengono di firmare il presente Memorandum d'intesa

Articolo 1
Obiettivi del Memorandum

Al fine di incrementare l'efficienza dell'attività di prevenzione delle malattie epidemiche delle specie ittiche di quelle trasmissibili all'uomo dai prodotti della pesca e della presenza di contaminanti, le Parti si impegnano ad assicurare quanto segue:

1. Mantenere stretti rapporti di collaborazione e cooperazione tra le Parti, tramite lo scambio bilaterale di informazioni, documenti tecnici e provvedimenti legislativi riguardanti il controllo delle condizioni sanitarie e le certificazioni dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione in Italia, al fine di procedere verso un mutuo riconoscimento.
2. Assistenza reciproca nel settore della formazione ed aggiornamento professionale, in particolare sui temi dell'analisi dei rischi, delle ispezioni, dei campionamenti e dei parametri qualitativi, compresi quelli idonei ad assicurarne la sicurezza, dei prodotti della pesca.
3. Assistenza reciproca nel settore dello sviluppo di programmi di monitoraggio riguardanti le condizioni sanitarie dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
4. Cooperazione nello sviluppo e attivazione di un sistema rapido di allerta e nell'implementazione di un sistema di gestione della qualità, sicurezza sanitaria e controllo delle malattie delle specie ittiche nella Repubblica dell'India.

Articolo 2

Autorità competenti per l'attuazione del Memorandum

1. Le Parti designano come Autorità centrali competenti per l' applicazione delle disposizioni derivanti dal Memorandum, rispettivamente la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute del Governo italiano ed il Consiglio per l'ispezione dell'Export del Ministero del Commercio e dell'Industria del Governo indiano.
2. Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulla struttura organizzativa, autorità e compiti delle rispettive Parti; sul sistema legale inerente il controllo di qualità e la sicurezza dei prodotti della pesca; sulla legislazione inerente i controlli veterinari dei prodotti della pesca; sui principi ed i sistemi applicabili al monitoraggio e al controllo delle malattie delle specie ittiche.

Articolo 3

Aspetti finanziari

1. Il mutuo scambio di specialisti e funzionari dei diversi settori dovrà essere concordato tra i rispettivi organi delle Parti per ogni singolo caso. Le relative spese saranno a carico delle Amministrazioni del Paese che invia gli specialisti.
2. Gli impegni delle Parti, che scaturiscono dal presente Memorandum, sono soggetti all'autorizzazione e alla disponibilità di fondi per tali attività.

Articolo 4

Aspetti normativi e di diritto internazionale

1. Il presente Memorandum d'intesa non pregiudica gli impegni e le responsabilità delle Parti derivanti dalla partecipazione dei rispettivi Paesi a altri trattati internazionali, convenzioni ed accordi.
2. Le divergenze collegate alla interpretazione ed alla esecuzione del presente Memorandum d'intesa, saranno risolte per mezzo di trattative dirette tra le Parti.

Articolo 5

Applicazione del Memorandum

1. Il presente Memorandum d'intesa riceverà applicazione il giorno della sua firma ed avrà la durata di cinque (5) anni. Alla scadenza di tale periodo la sua validità sarà automaticamente rinnovata per altri cinque anni.

Fatto a New Delhi il 14 febbraio 2005, in due originali ciascuno in lingua italiana, in lingua hindi ed in lingua inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, la versione inglese è quella che prevale.

Per il Ministero della Salute
della Repubblica Italiana



Per il Ministero del Commercio e dell'Industria
della Repubblica dell'India

